

6088

1999

SENTENZA N.
REG. GEN. N. 7598/96
REG. DEP. N. 6005

N° 9975 CRON.
24 GIU. 1999
N. 6193

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE



in persona del giudice unico dr. Domenico
Bonaretti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo
generale sopra riportato, promossa

D A

Rosario BENTIVEGNA, con gli avv.ti Franco
Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

ATTORE

C O N T R O

Francobaldo CHIOCCI, con gli avv.ti Martino U.
Chiocci ed Emanuele Chiocci

CONVENUTO

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI spa e
Vittorio FELTRI,

entrambi con gli avv.ti Alessandro Munari e
Francesco Gatti

CONVENUTI

M. Chiocci

A.VV. GARLATTI
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
13 LUG 1999
MASCATA N.
PVA OMPORAME
SENZA
X 54.000

24

(della parte appellata in data 22/3/47)

ELENCO TESTI

- 1) On. Arrigo BOLDURINI M.D. V.M., Presidente ANPI, Roma, via degli Scipioni n. 211
- 2) On. Prof. Giuliano VASSALLI (attualmente componente della Corte Costituzionale),
 Dirigente della Biblioteca del Senato della Repubblica socialista, residente in Roma,
 Lungotevere Vallini 19.

CONCLUSIONI *per l'ATTORE*

NEL MERITO:

- 1) Prof. ... - dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof. Rosario Benivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;
- 2) ... - condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;
- 3) ... - con sentenza provvisoriamente esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA:

prove contrarie sulle circostanze dedotte ed essere usate per dimostrare i seguenti capitali, e con i voti di seguito indicati:

Handwritten signature

Handwritten mark



(dalle NOTE depentate in data 22/9/47):

ELENCO TESTI:

- 1) On. Arrigo BOLDRINI, M.O.V.M., Presidente ANPI, Roma, via degli Scipioni n. 271
- 2) On. Prof. Giuliano VASSALLI (attualmente componente della Corte Costituzionale), dirigente della Resistenza romana nelle formazioni socialiste, residente in Roma, Lungotevere Vallati 19;
- 3) Prof. Valentino GERRATANA, membro del Comando Militare Regionale delle Formazioni Garibaldine (PCI), residente in Roma, via dei Giornalisti 40;
- 4) Prof. Mario LEPORATTI, membro del Comitato Militare Regionale del Lazio nelle formazioni garibaldine, residente in Roma, via del Serafico
- 5) On. Adriano OSSICINI, responsabile militare dei Comunisti Cattolici, residente in Roma
- 6) On. Aldo NATOLI, addetto dal PCI ai collegamenti per il partito con il sud liberato, residente in Roma, via Lorenzo il Magnifico 47;
- 7) Avv. Giovanni BALDINI, partigiano garibaldino di origine troskista e compagno del Bentivegna, prima del 25 luglio 1943, nel Gruppo di Unificazione Marxista (GUM), prima che ambedue aderissero al PCI, residente in Ronciglione (VT), via Campana, 29, 01037;
- 8) On. Prof. Francesco CORVISIERI, storico di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via Carpaccio n. 32;
- 9) Orfeo MUCCI, commissario politico delle formazioni romane di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via di Vigna Fabbri n. 6/10;
- 10) Tullio PLACENTINI, vice-comandante militare di "Bandiera Rossa" per la città di Roma, residente in Roma, via Donna Olimpia n. 30 (L 1 - F 13);
- 11) Ugo SCATTONI, figlio di Umberto Scattoni, partigiano di "Bandiera Rossa", catturato nel corso di un'azione a fuoco in Roma, nel febbraio 1944, insieme ad alcuni membri dei GAP Centrali garibaldini (Trombadori, Labò, Mattei, Rattoppatore, Gentili) e ucciso alle Fosse Ardeatine, residente in Roma, via Buje d'Istria n. 4;
- 12) Cristoph FRANCESCHINI, ricercatore sullo "SS Polizei Regiment Bozen", residente in Bolzano;
- 13) Marisa MUSU, presente in via Rasella il 23.3.1944 al momento dell'attacco partigiano, residente in Roma, via Senafé 27 00199;

14) Prof. Giulio CORTINI, Ordinario di Fisica all'Università di Roma, che concorse a preparare l'ordigno riguardante l'episodio di cui è processo, residente in Roma, vicolo Savelli n. 48 ;

15) Prof. Giovanni GIGLIOZZI, presidente dell'ANFIM, residente in Roma, via Montecatini 8 ;

16) Prof. Lutz KLINKHAMMER, storico, esperto sull'occupazione tedesca in Italia, il quale potrà riferire sull'inesistenza del bando tedesco, Roma, Istituto di Studi Germanici, via Aurelia Antica ;

17) Cesare DE SIMONE, storico della Resistenza romana, residente in Roma, Piazzale Dunant, n. 57 ;

18) Prof. Antonio PARISELLA, Ordinario di storia all'università di Parma, Presidente dell'IRSIFAR (Istituto Romano di Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), residente in Roma, via Paolo Albero 73 ;

19) On. Maurizio FERRARA, ex-parlamentare, giornalista, ex-ufficiale partigiano durante la Resistenza romana, amico personale di Togliatti, del quale scrisse una biografia ("Conversando con Togliatti" insieme alla moglie, Marcella de Francesco, residente in Roma, via dell'Orso 28

20) Marcella DE FRANCESCO-FERRARA, ex ufficiale partigiano durante la resistenza romana, ex segretaria di redazione fin dalla fondazione della rivista "Rinascita", fondata e diretta da Togliatti, coautrice con il marito Maurizio Ferrara del libro "Conversando con Togliatti" ; residente in Roma, via dell'Orso 28.

Le persone indicate potranno riferire, rispettivamente, sulle circostanze appresso indicate :

On. Boldrini : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle attività militari della Guerra di Liberazione, e in particolare sull'apprezzamento degli Alti Comandi Militari Alleati dell'attività della Resistenza romana.

Prof. Vassalli : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle varie azioni e dei vari attacchi militari compiuti nella città di Roma nel 1943/1944 dai partigiani, dai Gap e da altre formazioni politiche ;



Prof. Gerratana : potrà riferire circa i rapporti reali intercorsi tra le formazioni partigiane che effettuavano azioni militari in Roma e nel Lazio (1943/1944). In particolare il Prof. Gerratana potrà riferire circa i reali rapporti tra le formazioni partigiane del PCI, del PSI, del CLN, del Partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Fronte Militare Clandestino, ecc., sempre in relazione alle azioni militari svolte in quel periodo ;

Prof. Mario Leporatti : id.

Prof. Adriano Ossicini : id.

On. Natoli : potrà riferire circa i rapporti tra gli indirizzi politici e militari che guidavano le formazioni comuniste partigiane operanti in Roma e le indicazioni degli organi dirigenti del Pci operanti nel sud liberato ;

Avv. Baldini : potrà riferire di aver militato in formazioni partigiane nel periodo interessato con Osario Bentivegna e i reali rapporti - anche personali - intercorrenti tra i membri delle formazioni tribaldine e l'organizzazione politica e militare di "Bandiera Rossa"

Prof. Corvisieri, noto ed apprezzato storico della formazione politica e militare di "Bandiera Rossa" ; potrà riferire circa i rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di Bandiera Rossa ;

Lucci, potrà riferire sui rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa" al tempo dell'episodio di via Rasella ;

Faccentini, id.

Scattoni, id.

Franceschini : potrà riferire circa ruoli, collocazione, compiti e quanto altro utile per l'indagine relativamente all' SS Polizei Regiment Bozen, attaccato in via Rasella nel marzo del 1944

Musu, potrà riferire in ordine all'episodio di via Rasella essendo stata presente sui luoghi il 23 1944 ;

Prof. Cortini : partecipò alla preparazione dell'ordigno utilizzato dai Gap in via Rasella, e potrà riferire in ordine alle motivazioni che accompagnarono e sostennero l'azione di cui è processo ;

Prof. Gigliozzi : potrà riferire in ordine agli orientamenti dell'Associazione Familiari dei Martiri proposito dell'azione di Via Rasella ;

- 16) Prof. Klinkhammer : potrà riferire sul giudizio espresso sull'azione di via Rasella dai comandi germanici, sul suo significato politico e militare, e, in particolare, sull'inesistenza del "bandò" germanico che invitava i partigiani ad arrendersi per evitare la rappresaglia ;
- 17) De Simone : potrà riferire su tutti gli aspetti storici, politici e militari che riguardano l'azione di via Rasella ;
- 18) Prof. Parisella : potrà riferire sulla collocazione militare dell'azione di via Rasella nel quadro della situazione politica e militare in atto nella città di Roma nel marzo del 1944 ;
- 19) On. Ferrara e
- 20) De Francesco-Ferrara : questi ultimi due testi possono rispondere sulle opinioni di Togliatti in merito all'azione di via Rasella.

CONCLUSIONI PER IL DR. FRANCOBALDO CHIOCCI

Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.
- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.
- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.
- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili."

del veicolo dirottore 4/6/67:

- 1) Prima della esecuzione della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, venne diffuso un comunicato radiofonico da parte dell'Eiar, e vennero affissi manifesti murali con l'invito ai responsabili dell'attentato di presentarsi all'autorità tedesca.
- 2) Le immagini pubblicate da "Il Giornale" del numero dell' 8.5.96, si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti;
- 3) Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in via Rasella;
- 4) Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso;
- 5) Giorgio Amendola ha dichiarato che finalità dell'attentato di via Rasella era quella di provocare, con la rappresaglia che ne sarebbe seguita, la sollevazione della popolazione romana contro i nazisti;
- 6) Negli ambienti della resistenza romana non legati al P.C.I. era all'epoca dei fatti, ed è tuttora, diffusa e manifestata la convinzione che l'attentato di via Rasella fosse stato ideato ed attuato anche al fine di provocare l'eliminazione dei principali esponenti della resistenza non PCI detenuti a Regina Coeli o a via Tasso; nonchè al fine di far ricadere la responsabilità dell'attentato sul principale gruppo partigiano antagonista del PCI, denominato "Bandiera Rossa".
- 7) Di recente è stata costituita l'Associazione Vittime di via Rasella, con la finalità di "denunciare colpe ed omertà che da oltre 50 anni impediscono di conoscere tutta la verità su via Rasella e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine".
- 8) Liliana Gigliozzi e Silvio Gigliozzi hanno richiesto la restituzione della salma del loro padre Romolo Gigliozzi, ucciso alle Fosse Ardeatine ed ivi sepolto, per le motivazioni di cui alla lettera (doc.30, prodd. Chiocci)

A testi si indicano, salvo altri:

Giorgio Angelozzi Gariboldi; prof. dr. Giovanni Assennato; Giovanni Scheretti; don Ennio Innocente; Roberto Guzzo, ex capo militare di "Bandiera Rossa"; Pierangelo Maurizio; Roberto Gremmo; dr. Roberto Lomboni; dr. Luigi Iaquinti; Liliána Gigliozzi; Silvio Gigliozzi.

Chiede infine che, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., il sig. G.Istruttore voglia concedere termine per ulteriori produzioni ed indicazione di ulteriori mezzi di prova.

Ala numero 30/9/97:

9) Vero che, immediatamente dopo l'attentato di via Rasella comparvero, sui muri adiacenti il luogo dell'attentato, su Palazzo Tittoni e via IV Fontane, a firma del gen.le Maeltzer (comandante della Piazza di Roma), vistosi manifesti delle dimensioni di cm. 140 per 60, con minaccia di rappresaglia di 10 a 1, se non si fossero presentati gli esecutori dell'attentato (cfr doc. 97)

10) Vero che corrispondono a verità i fatti oggetto dell'intervista rilasciata a G.Perna e pubblicata da "Il Giornale" del 16.9.97 (doc. 87) e in particolare:

- che dopo l'attentato, per l'intera giornata, con altoparlanti e via radio, fu detto che se gli attentatori si fossero presentati, non vi sarebbe stata la rappresaglia.

nel merito, in via principale

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nel confronti del convenuto

dichiarando inattuata l'azione

nel merito, in via subordinata

9

264



- che il battaglione "Bozen" era composto di riservisti altoatesini, per gran parte ultraquarantenni, non combattenti, ma destinati alla vigilanza di edifici pubblici e del Vaticano;

11) Vero che, dopo l'attentato di via Rasella, e dopo la scoperta della strage delle Fosse Ardeatine, nel maggio 1944, l'attore Bentivegna venne inviato ad operare nella zona di Palestrina insieme a Carla Cupponi; ivi, in località Vicesimo lo stesso attore compì altro attentato provocando la morte di un soldato dell'esercito tedesco, in ritirata: il comando tedesco attuò una rappresaglia nei confronti della popolazione, fucilando 11 civili, dopo aver invitato l'attore a presentarsi.

A testi, oltre a quelli già indicati a verbale di udienza 4.6.97, Erina Russo De caro, Palestrina; Carlo Cadderi, S. Francesco a Ripa, Roma; Arthur Hutz, Caldaro (Bz); avv. Roberto D'Ottavi, Roma.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. E IL DR. FELTRI

* * *

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- nel merito, in via principale:
rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.
- nel merito, in via subordinata:



...SOLLECITAMENTO DEL PROCESSO...
...atto di citazione notificato il 14/10/97 al
...Franco Bontivegna, ritenuto diffamatore
...nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su
...diversi numeri del quotidiano "Il STORNIO" di

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività,
nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di
cronaca e di critica.

- in via istruttoria:

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997
e si insiste - per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento
di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che
costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" - per l'ammissione della
prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i
capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate
dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in
generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli
capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della
loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.96 il prof. Rosario Bentivegna, ritenendo diffamatori nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su diversi numeri del quotidiano "Il GIORNALE" di aprile e maggio 1996 e relativi ai noti fatti di via Rasella, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il dr. Francobaldo Chiocci, il dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, danni biologici, morali e alla vita di relazione), che indicava orientativamente in lire 5 miliardi.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che lo aveva preceduto; che mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione della persona dell'attore.

M

abf

A suo dire, la falsità delle notizie riportate escludeva poi la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Scambiate memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'ambito della causa deve essere circoscritto agli articoli denunciati dall'attore in citazione, stante la recisa non accettazione del contraddittorio sugli altri successivi manifestata dai convenuti.

Le doglianze dell'attore attengono, dichiaratamente, alla lesività di quegli articoli, che deriverebbe da una grave alterazione della realtà dei fatti esposti.

Ma, in concreto, l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi in tali articoli.

Handwritten signature

Così (cfr atto di citazione, pagg. 19 ss) l'aver
"messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i
partigiani"; l'aver attribuito "al Bentivegna,
come se si trattasse di un crimine, la morte dei
33 soldati altoatesini... (così scambiando)
intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in
difesa della Patria... in un attentato illegittimo
e deprecabile... (e mettendo) sotto accusa
l'attività partigiana svolta in Roma...
presentandola come criminosa"; l'aver attribuito
ai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) e all'attore
"l'intenzione di provocare la rappresaglia che
sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per
sollevare la popolazione", nonché "la morte dei
civili e del bambino".

Per altro verso, l'attore nega recisamente (cfr
citazione, ibidem) determinate circostanze di
fatto, vale a dire che "subito su tutti i muri del
quartiere furono appese ordinanze del comando
tedesco che annunciavano rappresaglie" o manifesti
"con l'invito ai partigiani a presentarsi prima
dell'eccidio" (ivi, pag. 23); che i poliziotti
delle SS del Reggimento Bozen fossero "anziani ed
inermi"; che il bambino fosse stato "visto sulla
carretta della spazzatura (dall'attore)... che,
ciò nonostante, non avrebbe desistito spegnendo la
miccia".



Handwritten signature

Punti nodali della causa sembrerebbero dunque la verità di determinati fatti, la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni manifestate sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla 'storiografia ufficiale'.

Partendo da quest'ultimo punto, va subito osservato che i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiavano in modo del tutto particolare.

Ed invero, venendo in considerazione non la narrazione di fatti (come nel caso del diritto di cronaca) ma l'espressione di opinioni e dunque di apprezzamenti soggettivi intorno a fatti ed azioni, rispetto ai quali l'autore interviene schierandosi personalmente con le proprie idee ed convinzioni e sulla base di esse offrendo la propria valutazione degli eventi, non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito delle interpretazioni soggettive.

Handwritten signature or initials.

Handwritten bracket or mark.

Unici limiti del diritto di critica appaiono dunque la ravvisabilità di un interesse pubblico alla divulgazione della critica stessa e il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato e che quindi consente anche -specie nel settore della polemica sociale, politica, economica, artistica e scientifica- espressioni pesantemente negative che, per il loro inserimento funzionale nell'articolazione del ragionamento proposto, non si esauriscano in un mero insulto o dileggio personale (cfr Cass. 465/96).

Così definiti i limiti dell'indagine esperibile in questa sede, va rilevato che la prima doglianza dell'attore concerne null'altro che l'espressione di un giudizio, vale a dire l'assimilazione di partigiani e nazisti (con ovvie reciproche offese), riguardabile a sua volta come il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica, radicale condanna della violenza in quanto tale, ovvero di particolari orientamenti (ideologici, politici, civili, morali e sociali) evidentemente diversi da quelli che ispirano l'attore.

Ma è appunto un giudizio soggettivo, opinabile, in assoluto e deciso contrasto con altri, che propugnano la necessità di opportuni distinguo.

E tali giudizi possono condividersi o meno, ma, sul piano giuridico, sono e restano orientamenti

particolari e opinioni con un loro proprio significato e valore (metagiuridico).

Peraltro, tale valore l'ordinamento attuale assume in astratto, legittimando la manifestazione concreta dei ricordati giudizi come particolare espressione dei principi di libertà che dell'ordinamento stesso costituiscono il cardine (Cost. artt. 2, 13 ss e in specie 21, 33 ecc.).

Non rileva dunque che l'attentato di via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra legittimo o illegittimo ovvero strage; così come non rilevano le sentenze (militari, civili o penali) che, ciascuna come particolare momento espressivo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, tali qualifiche abbiano riconosciuto o negato.

Ben diverso è infatti il piano su cui si pone la valutazione richiesta in questa sede ai fini della ravvisabilità della diffamazione.

In quei casi si trattava della qualificazione giuridica di un fatto dalla quale dipendeva una serie di effetti giuridici tipici (antigiuridicità, risarcibilità, applicazione dell'annistia, ecc.).

Nel presente si tratta invece della liceità della manifestazione di opinioni da riportare a diversi ambiti: ideologici, storici, politici, morali, civili, sociali; ambiti che, come rileva

condivisibilmente la difesa Chiocci (cfr
conclusionale, pag. 14) appartengono "alla
sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni
cittadino", non certo al giudice.

Così il termine 'strage' non risulta evidentemente
utilizzato in senso tecnico; gli articoli in esame
non sono destinati alle aule del tribunale o agli
uffici del pm e non si rivolgono (necessariamente)
ad operatori del diritto. Il termine viene
utilizzato nel suo significato comune di
'uccisione con violenza di una pluralità di
individui', desumibile dai dizionari di usuale
consultazione

E la storicità di tale evento non può essere
fondatamente contestata.

Così anche il titolo del 7.4.96 'Pannella:
partigiani terroristi', che da un lato si limita a
riportare, senza alcun personale riferimento
all'attore, l'opinione espressa sull'argomento da
Marco Pannella, dall'altro lato evoca forme di
lotta politica che si servono della violenza per
modificare gli assetti politici e istituzionali
esistenti.

Sul punto non sembra inutile un riferimento
all'attualità (del maggio 1999) e in particolare
all'impegno militare NATO e ai bombardamenti in
Serbia: sicuramente azioni militari e di guerra,
la cui opportunità e liceità sotto il profilo



Handwritten signature or initials.

politico, storico, morale, civile può essere riconosciuta o contestata con varietà di opinioni e sfumature.

Ma la maggiore conformità all'ordinamento internazionale o la maggiore adesione ottenuta da una tesi non può essere ritenuta ragione idonea e sufficiente ad escludere la liceità delle altre difformi e della loro espressione, anche con toni aspri e forti, adeguati alla gravità degli eventi. Caratteristica e ricchezza non soltanto della nostra attuale sensibilità, ma del nostro attuale ordinamento è dunque la possibilità e la liceità, sul piano giuridico, della manifestazione di tutte le diverse opinioni.

Tornando ai fatti di via Rasella, la gravità e l'importanza storica e politica dell'evento (di cui si discute ancora, dopo oltre cinquant'anni, in sede giudiziaria, storico-scientifica e giornalistica) fanno apparire superfluo ogni rilievo circa l'esistenza di un interesse pubblico a trattarne e dunque circa la liceità della formulazione di giudizi, anche duri, sulle persone coinvolte.

Ed invero, come già rilevato, trattandosi nella specie di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevante

interesse pubblico alla critica stessa, cui si
accompagna un proporzionato ampliamento del
requisito della continenza espositiva, da
apprezzarsi nell'adeguatezza della forma al fine
critico perseguito (cfr Cass. 465/96 cit.).

Nè pare sostenibile che nella specie difetti la
verità dei fatti su cui si fonda il giudizio
critico.

Da un lato non è in discussione il fatto
sostanziale della partecipazione dell'attore
all'attentato e dunque la riferibilità di
quest'ultimo anche alla sua persona; dall'altro
lato non sembra rilevante l'eventuale 'non verità'
di circostanze più o meno marginali (risulta
infatti controverso che i soldati del reggimento
Bozen fossero o non "invalidi, anziani ed inermi"
-incontroverso è invece il fatto che rifiutarono
di partecipare alla rappresaglia- ovvero che i
manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero
all'attentato di via Rasella piuttosto che ad uno
precedente avvenuto in via Crispi; ancora, appare
irrilevante la effettiva diffusione di un
radiomessaggio Eiar dopo l'attentato, posto che
non si attribuisce all'attore una condotta diversa
da quella da lui rivendicata, ossia essere un
dovere il non consegnarsi al nemico, cfr doc. 6
conv. Feltri; è poi opinione chiaramente riferita
al fratello del bambino ucciso che questi fosse

lp

stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dall'attentato; solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore e, comunque, le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalle foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, sembrano giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo).

Quando agli scopi e alle finalità dell'attentato (provocare la rappresaglia, la sollevazione popolare e fors'anche l'eliminazione di partigiani appartenenti a formazioni ideologicamente 'avverse' al PC), essi risultano esposti in termini tali da renderli riferibili a una parte politica, non certo alla persona dell'attore e da rivelarne chiaramente, ad un esame obiettivo, la natura di ipotesi alternative a quelle 'ufficiali', ipotesi non sprovviste di riscontri logici e testimoniali (si allude alle dispute sull'utilità dell'attentato, alla prevedibilità della rappresaglia e delle conseguenze degli attacchi portati ai tedeschi, alle dichiarazioni del gappista 'traditore' Guglielmo Blasi che attribui addirittura a Togliatti l'ordine dell'attentato; cfr altresì docc. 32, 33 e 34 conv. Feltri).



Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività. Ma poichè quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale.

In conclusione, tutti gli articoli denunciati -in quanto espressivi di giudizi e valutazioni da stimarsi giuridicamente leciti quanto quelli dell'attore a conforto delle rispettive tesi- sembrano riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione del proprio pensiero, in ambito storico, politico, morale e sociale, diritto che nell'art. 21 (e 33) Cost. trova il suo riconoscimento più elevato a livello di fonte normativa.

E ciò si afferma tenuto conto della gravità dei fatti, della rinnovata attualità del interesse in rapporto alla celebrazione del processo Priebke, della correlazione ai fatti delle tesi critiche espresse, della loro valenza politica e dell'imminenza delle elezioni politiche rispetto alla pubblicazione; che costituiscono altrettanti argomenti utili ad escludere la ravvisabilità di modi espressivi sconfinanti in un



Handwritten signature or initials in the right margin.

mero attacco, gratuito e ingiustificato alla persona dell'attore.

Di qui il rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna, compresa quella di cancellazione ex art. 89 cpc, non sembrando ravvisabili nelle frasi lamentate (relative appunto al parallelismo tra le due 'stragi', entrambe considerate un atto di barbarie) quei caratteri di offensività e congenza richiesti a tal fine dalla legge e comunque non sembrando le frasi stesse estranee all'oggetto della causa e alle conseguenti necessità difensive delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della natura ed importanza delle questioni trattate, dell'attività defensionale in concreto richiesta e prestata, pare congruo liquidarle per il convenuto Chiocci in complessive lire 17.500.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 1.000.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri di legge e per i convenuti Feltri e Società Europea Edizioni in complessive lire 17.362.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 862.000 per esborsi, 1.562.000 per spese forfetarie), oltre oneri.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel

contraddittorio delle parti, rigetta le domande dell'attore, che condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate in complessive lire 17.500.000, oltre oneri, quanto a Chiocci e in complessive lire 17.362.000, oltre oneri, quanto a Feltri e Società Europea Edizioni.

Milano, 14 giugno 1999

Il giudice

Alessandro Benvenuti



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

[Handwritten signature]

DEPOSITATO OGGI
24 GIU. 1999
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

[Handwritten signature]

X

La presente copia è conforme all'originale

MILANO 18 LUG. 1999



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]